

STUDIO LEGALE
Avv. FEDERICO GATTA
Via Cuma n° 6 (a S. Lucia)
NAPOLI
Tel. 081 0320325 - Tel./Fax 081 0321248
e-mail: avv.federicogatta@libero.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace della III Sezione Civile di Napoli, Dott. Alfonso De Pascale, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al N° 34063/2007 del Ruolo Gener.

Città AA.GG. della Presidenza
e Collegamenti con gli Assessori

T R A

BUONAFEDE LUISA, elett.nte dom.ta in Somma Vesuviana (Napoli), Via S.Sossio n.6, presso lo studio dell'Avv.Federico Gatta dal quale è rapp.ta e difesa giusta mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

C O N T R O

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI Napoli, in persona del Presidente p.t., elett.nte dom.ta in Napoli, Piazza Matteotti n.1 presso lo studio degli Avv. Aldo Di Falco ed Avv.Serena Lovero dai quali è rapp.ta e difesa giusta procura generale agli atti.

CONVENUTA

N O N C H E'

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, elett.te dom.ta in Napoli, Via S.Lucia n.81, presso l'Avv.Bernardo Tuccillo dell'Avvocatura Regionale dal quale è rapp.ta e difesa giusta mandato agli atti.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: All'udienza del 5.2.2010 i procuratori costituiti concludevano come specificato nelle rispettive comparse conclusionali depositate unitamente ai fascicoli di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 19.2.2007, Buonafede Luisa conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli l'Amministrazione Prov.le Napoli per conseguire il risarcimento dei danni materiali subiti in data 13.11.2001 alle ore 1.00 circa, quando l'auto di sua proprietà tg.BH787BD, percorrendo la strada statale n.162, all'altezza dello svincolo autostradale A/1 e A/3 riportava danni a causa di una buca presente sul manto stradale, ricoperta d'acqua, non visibile e non segnalata.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Napoli che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la strada statale 162, direzione Napoli, alla data del sinistro avvenuto il 13.11.2001 era di proprietà della Regione Campania che l'aveva consegnata alla Provincia di Napoli solo in data 21.12.2001, e cioè in data successiva al sinistro per cui è causa.

Pertanto la convenuta Amministrazione Provinciale di Napoli chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania che si

costituiva in giudizio eccependo, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva per il sinistro in oggetto indicato, dal momento che la strada in questione era già stata assegnata alla Provincia di Napoli come stabilito nella delibera N.5634 del 27.10.2001.

Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata una prova testimoniale richiesta dalla attrice sulle cause, circostanze e modalità del sinistro, per cui la causa, precisate le conclusioni, veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ed in rito, si osserva che l'attrice ha regolarmente esibito in giudizio il certificato del P.R.A. attestante la proprietà del veicolo alla data del sinistro, per cui sotto il profilo della legittimazione della parte attrice, la domanda si presenta del tutto corretta.

Ciò premesso, si osserva che il caso in esame rientra nella fattispecie di giudizio per risarcimento danni da condizioni stradali, e la domanda proposta dall'attrice va accolta, con le conseguenze di legge a carico del soggetto convenuto come sarà individuato per quanto esposto nelle note che seguono.

Nel merito, si deve sottolineare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, il potere discrezionale della P.A. nei confronti dell'utente delle strade pubbliche incontra un limite invalicabile nell'osservanza del precetto del *neminem laedere* (art.2043 C.C.).

Si è, infatti, ritenuto, in ossequio a tale generale precetto, che la P.A. è tenuta a far sì che l'opus pubblico non integri, per l'utente, gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cd.insidia o trabocchetto) la quale, come è stato concordemente ritenuto in diritto, è una situazione che ricorre quando in particolare, lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo, e della non prevedibilità soggettiva del pericolo (Cass.5989/98), e la cui effettiva consistenza e ricorrenza, con onere probatorio integralmente a carico del presunto danneggiato, deve essere necessariamente verificata dal giudice di merito ai fini della configurazione della responsabilità dell'amministrazione pubblica (Cass.298/2003988 n.921).

Ed, infatti, si ritiene ormai applicabile il principio consolidato in giurisprudenza (Cass.22592/2004) secondo il quale "la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art.2051 C.C. non si applica agli enti pubblici ogni qualvolta il bene demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) sia oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limiti in concreto la possibilità di custodia e di vigilanza sulla cosa". In questi casi si è ritenuto (Cass.2002/n.11250) che l'ente pubblico risponde secondo le regole generali dell'art.2043 c.c. e che, quindi, può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi con prova a carico dell'interessato di rapporto di causalità tra i danni ed una situazione che concretizza una insidia stradale quando la stessa non sia visibile e neppure prevedibile, cioè quando la strada presenti una situazione diversa dall'apparente sì da costituire un pericolo occulto" (cass.2001 n.10893).

Nel merito si osserva che la versione prospettata dall'attrice nell'atto di citazione è stata pienamente confermata dalle risultanze processuali ed, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste Guarini Danilo escusso per conto dell'attrice, sulla cui attendibilità non è dato, allo stato, dubitare, il quale ha testualmente dichiarato che, trovandosi a bordo dell'auto Fiat Punto di

Rubinacci Mario, e percorrendo la strada statale 162 con direzione Napoli, ed al seguito dell'auto Volkswagen New Beetle, ebbe modo di vedere che "tale auto, giunta all'altezza dello svincolo dell'Autostrada che porta a S.Giorgio, andava a finire in una buca ricoperta d'acqua e non visibile per carenza di illuminazione". Lo stesso teste ha, inoltre, anche dichiarato che l'auto sulla quale si trovava si fermò, dandogli la possibilità di vedere che la ruota anteriore destra della Volkswagen era rimasta danneggiata al punto che nella ripresa della marcia l'auto stessa "tirava a destra".

E', quindi, del tutto evidente la esclusiva responsabilità dell'ente proprietario della strada per la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza, in quanto non può dubitarsi che la buca che si trovava sulla strada, colma d'acqua e non opportunamente segnalata costituiva, per la sua profondità, non facilmente valutabile, un pericolo occulto per la circolazione dei veicoli.

Per quanto attiene alla individuazione del soggetto responsabile, si deve rilevare che le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione Prov.le di Napoli, per essere invece proprietaria e, quindi responsabile, la Regione Campania, devono considerarsi legittime e sono risultate fondate dall'esame degli atti esibiti.

Considerato che il sinistro è avvenuto, incontestabilmente, in data 13.11.2001, si deve osservare che la Regione Campania, dopo aver ricevuto dall'ANAS le strade statali, solo in data 21.12.2001, e con verbale di consegna stipulato e sottoscritto nella stessa data, esibito regolarmente in giudizio, le ha effettivamente e concretamente consegnate alla Provincia di Napoli che, pertanto, ha acquisito la piena disponibilità delle strade, ed in particolare della strada statale n.162, con tutte le conseguenze di legge in ordine alla manutenzione ed alle relative responsabilità. In ogni caso ed in particolare, e per maggiore sostegno della carenza di legittimazione passiva della Amministrazione Prov.le di Napoli, assume rilevante pregnanza anche la clausola contenuta alla lettera N) del suindicato capitolato di consegna sottoscritto dalla Regione e dalla Provincia di Napoli, nel quale è testualmente riportato che "ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano la materia della viabilità, resta di competenza ed a carico della Regione il contenzioso instaurato ed instaurando per fatti ed atti antecedenti alla data di redazione del presente verbale di consegna relativamente ai beni trasferiti".

Priva di ogni rilevanza probatoria si è, pertanto, rivelata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Campania, in quanto la delibera n.5634 del 27.10.2001 cui la Regione si richiama per sottrarsi alle proprie responsabilità, era stata emessa solo per la individuazione dei beni che dovevano essere trasferiti alla Provincia, beni che furono, poi, effettivamente consegnati a quest'ultima solo con l'atto di consegna del 21.12.2001.

Tale situazione risulta chiaramente confermata anche da quanto formulato dal Tribunale di Napoli nella sentenza N.1369 IV Sezione Civile Tribunale di Napoli in causa Bellofiore c/Anas, Provincia e Regione (esibita dalla convenuta Regione Campania), nel quale è testualmente riportato che "l'Ente Regionale trasmise con verbale 21.12.2001 alla Provincia di Napoli le strade ed i beni ricadenti nel territorio di competenza della Provincia" per cui "solo da questa data la Provincia assumeva la gestione delle strade e, quindi, la reale custodia delle stesse".

Ne consegue che, essendo il sinistro in esame avvenuto in data 13.11.2001, la strada statale su cui esso si verificò era in tale data ancora di proprietà della



Per quanto concerne i danni materiali riportati dall'auto di proprietà dell'attrice si osserva che quest'ultima ha richiesto l'importo di Euro 1.141,07 somma che, però, non può essere accettata per intero perché comprensiva anche di IVA che, come è noto, può essere corrisposta solo dietro presentazione di fattura, cosa che, nella fattispecie, non si è verificata. Comunque, essendo stato provato il pregiudizio subito, si ritiene di poter riconoscere l'importo di Euro 900,00 cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data del sinistro sino a quella dell'effettivo soddisfo, in essi ricompresi, per valutazione equitativa, la rivalutazione monetaria.

Le spese legali, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, mentre la provvisoria esecuzione compete ex lege.



1) Dichiarare l'estromissione dal presente giudizio dell'Amministrazione Provinciale di Napoli per carenza di legittimazione passiva, compensando interamente le spese di giudizio tra la Regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Napoli;

- 2) Accoglie la domanda attrice e, previa declaratoria di responsabilità della Regione Campania in persona del Presidente p.t., condanna la Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore di Buonafede Luisa della complessiva somma di Euro 900,00 per danni materiali riportati nel sinistro per cui è causa, oltre gli interessi legali decorrenti su tale importo dalla data del sinistro sino a quella dell'effettivo soddisfo, in essi ricompresa, per valutazione equitativa, la rivalutazione monetaria;
 - 3) Condanna la convenuta chiamata in causa Regione Campania, in persona del l.r.p.t. nella qualità, al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.650,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 800,00 per onorari di giudizio, ed Euro 250,00 per spese processuali oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso spese generali (art.15 T.P.F.) da liquidarsi in favore del procuratore costituito Avv. Federico Gatta dichiaratosi antistatario;
 - 4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
- Così deciso in Napoli, il 27 Febbraio 2010. /

Il Giudice di Pace
Dott. A. De Pascale

[illegible]

CONTRIBUTO INFERIORE
CATO
€30,00
IRENIA, 10
Entrata
001137 008FU
002447 11/2007 19:07:00
002547 00531 00831
ENTRATA LATIVO 00831 00831

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo,
al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legal-
mente richiesti.

La presente copia, composta da n. 2 fogli, conforme al
suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta
di Av. Federico Gatto
Napoli, li

ATTA
IL CANCELLIERE

6/4/10

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALLA COPIA
ESECUTIVA RILASCIATA IL 6/4/10
NAPOLI, IL 6/4/10

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Franco Varrallo



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Export Document per...

M/Rolo